
> risposta a: Francesco Magnanelli

> data: 6/12/2010

> da: Diego Ferro

orbetello

> qualifica: ufficiale giudiziario

> forum: INVIA IL MESSAGGIO

>

> messaggio:

>

> La materia è controversa perché, dall'emanazione del regio decreto del 1910, sono entrate in vigore molte altre norme, sia generali -relative all'esecuzione forzata prevista dal codice di procedura civile-, sia speciali -relative alla riscossione dei tributi-. Ne consegue una incertezza interpretativa che rende difficile comprendere quali norme, di quel decreto, si possono considerare ancora in vigore e fino a che punto è possibile applicarne altre per analogia. Nel manuale operativo del pignoramento, scritto da Arcangelo d'Aurora e reclamizzato in questo stesso sito, vi è un'ampia disamina dalla quale ho potuto ricavare due diversi orientamenti.

> 1)Secondo Cassazione 6448/2003, la disciplina delle esecuzioni speciali deve essere integrata attraverso il ricorso alle norme generali, perciò, se anche nel regio decreto non è previsto che alla notifica dell'ingiunzione debba seguire altro atto con la funzione di precetto né che l'espropriazione debba essere iniziata in un dato termine dalla notifica dell'ingiunzione, deve tuttavia ritenersi che l'espropriazione vada iniziata entro novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione. Il pignoramento tardivo, però, ancorché nullo, conserverà la sua efficacia se il debitore non presenterà tempestiva opposizione agli atti esecutivi.

> 2)Secondo una diversa interpretazione, invece, siccome l'art. 4 comma 2 sexies del DL 209/2002 stabilisce che si procede alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal RD 639/1910 secondo le disposizioni del titolo II del DPR 602/1973 in quanto compatibili, e siccome quest'ultima normativa concede un anno di tempo dalla notifica della cartella per iniziare l'espropriazione, se ne deve dedurre che il termine per pignorare, dopo la notifica dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, sia di un anno.

> Come si può vedere la confusione è tanta. Da una parte si dice che le lacune si colmano attraverso le norme generali sull'espropriazione forzata di cui al codice di procedura civile, dall'altra vi è una norma che fa un richiamo generale alla riscossione coattiva erariale -che prevede una procedura assai diversa- e poi, da un lato, ci sono norme da ritenersi tacitamente abrogate (come quella che richiede la presenza di due testimoni durante il pignoramento, così come voleva il codice di procedura civile del 1865 per i pignoramenti in generale, codice la cui abrogazione si dice abbia travolto anche la relativa norma del regio decreto del 1910) così che diventa arduo capire quale disciplina debba applicarsi.

> Io mi permetto di sostenere un'ulteriore teoria, in base alla quale l'ingiunzione, una volta notificata, non scade se non nei termini di prescrizione del diritto fatto valere. Da una parte, infatti, non è prevista la notifica del precetto, dall'altra non si vede perché, nell'esecuzione ordinaria, il termine ad adempiere di cui al precetto è di dieci giorni ed il pignoramento va effettuato nei successivi 80, mentre nell'esecuzione di cui al decreto del 1910 il termine ad adempiere è di 30 giorni, con la conseguenza che per iniziare l'esecuzione bisognerebbe attendere più che nel rito ordinario, avendo poi solo 60 giorni per pignorare, ottenendo così il paradossale risultato di penalizzare la pubblica amministrazione creditrice rispetto ad un privato cittadino creditore. Inoltre mi risulta che in altri ordinamenti europei l'atto di precetto non esista, sicché, se la procedura di cui al regio decreto non lo prevede, ben si potrà fare come all'estero, dove per pignorare è sufficiente il titolo esecutivo. Infine osservo che l'art. 2 del regio decreto stabilisce che il procedimento di

coazione comincia con la ingiunzione, sicché si può forse dedurre che, notificata quella, la procedura esecutiva abbia inizio, un po' come ora avviene nell'esecuzione per rilascio, che inizia con la notifica del preavviso.

> In questa confusione, però, una affermazione sento di poterla fare con certezza: l'ufficiale giudiziario che ritenga scaduta l'ingiunzione potrà, se crede, cercare di dissuadere il creditore dal pignorare senza prima aver rinnovato la notifica, ma non dovrà rifiutare di eseguire il pignoramento, in quanto il vizio formale non va fatto valere da lui, ma dal debitore, attraverso lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi, entro il rigoroso termine previsto dalla legge.

>